

Legge regionale 25 gennaio 2002 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002).

Art. 2 bis

(Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale)(1)(3)(4)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è disposta l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7. Tale esenzione, salvo quanto previsto dal comma 1 bis a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2023, si applica fino alla data di abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).

(2)(7)

1 bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2023, le agevolazioni di cui al comma 1, sono concesse ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:

a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure

b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo

c)

(ABROGATA)

(8)(9)(10)(11)

1 ter. Il rinvio ai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis" come richiamati nel comma 1 bis si intende altresì riferito ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi.

(12)

2.

(ABROGATO)

(5)

3.

(ABROGATO)

(6)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 10, L. R. 23/2002

2 Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 13, L. R. 1/2003

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23, comma 3, L. R. 19/2003

4 Articolo interpretato da art. 1, comma 14 bis, L. R. 1/2004 nel testo modificato da art. 1, comma 13, L. R. 1/2005

5 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 41, L. R. 1/2007

6 Comma 3 abrogato da art. 8, comma 41, L. R. 1/2007

7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 11, lettera a), L. R. 13/2023

8 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 11, lettera b), L. R. 13/2023

9 Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 bis da art. 11, comma 1, lettera a), L.

R. 14/2023

10 Lettera c) del comma 1 bis abrogata da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 14/2023

11 Parole soppresse al comma 1 bis da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024

12 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024